




# CONSULTA GIOVANILE ZAFFERANA ETNEA



Sede Municipio: via Garibaldi 317 - Tel. .0957081975 - Fax. 0957083260 -

E-mail :[segreteria@comunezafferanaetnea.it](mailto:segreteria@comunezafferanaetnea.it)

Sede Consulta: via Alcide De Gasperi 19 - E-mail: [consultagiovanilezafferana@gmail.com](mailto:consultagiovanilezafferana@gmail.com)

ALLEGATO DELIBERA  
CC/CM  
del 18-6-2015 N. 25

SECRETARIA

*Paipponep C. S. M.*

TESTO MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 18/06/2015 CON DELIBERA DI C.C. N°25

## STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

## **CAPO I DELLA CONSULTA GIOVANILE**

### **Art. 1 - (Istituzione)**

E' istituita dal Comune di Zafferana Etnea, con deliberazione del C.C. n. 69 in data 22/11/05, la Consulta Giovanile Comunale quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

### **Art. 2 - (Finalità)**

La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione comunale per quanto attiene alle politiche giovanili e si propone di contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale, di favorire l'aggregazione giovanile, di contrastare i fenomeni di disagio giovanile, di favorire lo scambio sociale e culturale tra generazioni riunendo le idee e le energie dei giovani del Comune.

Essa, tra l'altro:

- a) esprime pareri richiesti dal Consiglio Comunale e/o dall'Amministrazione Comunale;
- b) formula proposte al Consiglio Comunale e/o all'Amministrazione Comunale;
- c) elabora progetti e programma attività proprie inerenti i giovani sia a livello locale, nazionale ed internazionale;
- d) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile e l'Amministrazione Comunale;
- e) attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- f) promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- g) raccoglie informazioni per quanto le attiene anche avvalendosi delle strutture amministrative comunali;
- h) promuove rapporti permanenti con le consulte e i forum presenti a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- i) raccoglie informazioni nei vari settori di interesse giovanile (scuole, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, servizio civile e servizio alternativo di leva, ambiente, vacanze e turismo) sia direttamente con ricerche autonome che a mezzo delle strutture amministrative comunali;
- l) si rapporta con gruppi informali.
- m) collabora con le iniziative dell'amministrazione comunale.

## **CAPO II DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE**

### **Art. 3 (Organi della Consulta Giovanile)**

Sono organi della Consulta Giovanile:

- a) l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- b) il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;
- c) le Commissioni di Lavoro quali organo di coinvolgimento attivo di tutti i giovani.

### **Art. 4 (Composizione dell'Assemblea)**

1. Fanno parte dell'Assemblea della Consulta Giovanile tutti i giovani residenti o domiciliati

in Zafferana Etnea, di età compresa tra il 15° ed il 30° anno, che ne fanno richiesta e vogliono operare per il perseguimento degli obiettivi associativi.

2. La richiesta di iscrizione alla Consulta Giovanile deve esser fatta per iscritto al Consiglio Direttivo della Consulta stessa che provvederà ad inserire la richiesta nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Direttivo.

3. L'Amministrazione Comunale è membro di diritto dell'associazione in persona del Sindaco e dell'Assessore alle politiche giovanili. Sono altresì membri di diritto due consiglieri comunali nominati di volta in volta dal Presidente del Consiglio Comunale.

4. Sono altresì membri di diritto i rappresentanti delegati dalle associazioni presenti sul territorio di Zafferana Etnea, regolarmente costituite ed operanti da almeno un anno, che ne facciano espressa richiesta. All'uopo le organizzazioni culturali, sportive, di volontariato, politiche, sindacali e di protezione civile presenti sul territorio di Zafferana Etnea devono delegare, per iscritto, un rappresentante di età non superiore a 30 anni all'atto della designazione.

### **Art. 5 (I membri dell'Assemblea)**

1. I membri dell'assemblea non possono avere superato il 30° anno di età.
2. Se ciò avviene decadono dalla carica di membri della Consulta Giovanile salvo mantenere la nomina fino alla decadenza da un mandato o specifico incarico ricevuto all'interno della Consulta.
3. Si decade dalla qualità di membro dell'Assemblea in caso di due assenze consecutive non giustificate.
4. Non è ammesso il voto per delega.
5. in caso di dimissioni e decadenza da cariche elettive della Consulta Giovanile si procederà alla nomina del primo dei non eletti e nell'impossibilità ed elezioni suppletive, ad eccezione del presidente che dovrà essere eletto secondo le modalità di cui all'art.10.

### **Art. 6 (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile. Ad essa spettano tutte le attribuzioni che spettano alla Consulta Giovanile ad eccezione dei compiti specifici propri del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 13.

2. L'Assemblea della Consulta, tra l'altro, svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte e pareri, ed elabora i progetti di cui all'art. 2 punti a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m).

### **Art. 7 (Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di 1/4 dei membri della Assemblea;
- su richiesta del Sindaco e/o dell'Assessore competente.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ( sei mesi) l'anno.

3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.

E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso con almeno 24 ore di anticipo.

### **Art. 8 (Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea)**

1. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
2. In seconda convocazione, che deve avvenire non prima di trenta minuti e non oltre un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida se sono presenti 1/3 dei componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti per formulare proposte di modifica del presente Statuto ai sensi dell'art. 18.
5. E' necessaria la maggioranza assoluta dei presenti per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni ai sensi dell'art.19.

### **Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è così composto:
  - a) il Presidente;
  - b) n° 4 membri eletti dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.11;
  - c) n° 3 componenti di diritto tra i rappresentanti delegati dalle associazioni presenti sul territorio di Zafferana Etnea e facente parte dell'Assemblea, di età non superiore a 30 anni, nel caso in cui le richieste di partecipazione al Consiglio direttivo fossero maggiori di 3, l'Assemblea provvederà alla elezione sempre con le modalità di cui all'art.11;
  - d) il Sindaco e l'Assessore alle Politiche giovanili.
  - e) il consigliere emerito, di età non superiore a 30 anni
2. E'chiamato a partecipare con diritto di voto al Consiglio Direttivo un rappresentante per ogni commissione della Consulta Giovanile quando siano in discussione questioni inerenti al lavoro delle stesse.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e solo il Presidente non è immediatamente rieleggibile dopo due mandati consecutivi.

### **Art. 10 (Il Presidente della Consulta Giovanile)**

1. Viene eletto tra i componenti dell'Assemblea a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa in seconda convocazione.
2. Deve essere maggiorenne
3. Svolge i seguenti compiti:
  - a) coordina i lavori del Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea;
  - b) assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile.
4. In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.
5. Tutti coloro che vogliono candidarsi alla carica di presidente devono presentare entro la stessa seduta dell'Assemblea indetta per le elezioni la loro candidatura.
6. Il Presidente che resta in carica per due mandati consecutivi, diviene automaticamente consigliere emerito della Consulta Giovanile.

### **Art. 11 (I membri elettivi del Consiglio Direttivo)**

I 4 membri del Consiglio Direttivo nonché i rappresentanti delle associazioni nel caso di cui all'art.9 , comma C, 2 c.p.v. , vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa dei presenti .

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di esprimere un'unica preferenza.

### **Art. 12 ( Vicepresidente e segretario)**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente ed un segretario.

### **Art. 13 (Compiti del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
- c) svolge una funzione di tramite e collegamento tra Consiglio Comunale, Amministrazione Comunale e Consulta Giovanile;
- d) coordina il lavoro delle commissioni;
- e) ha funzioni di rappresentanza della Consulta Giovanile;
- f) relaziona almeno una volta l'anno in seno al Consiglio Comunale.

### **Art. 14 (Convocazione del Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:

- di propria iniziativa
- su richiesta di 1/3 dei componenti
- su richiesta di 1/3 del numero dei rappresentanti delle Commissioni solo per quanto attiene al coordinamento delle stesse
- su richiesta del Sindaco o dell'assessore alle Politiche giovanili.

2. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente del Consiglio Direttivo giustificherà la propria assenza ad un qualunque componente del Consiglio stesso.

3. Se un componente è stato assente ingiustificato per più di 3 riunioni consecutive decade dalla carica.

### **Art. 15 (Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo)**

1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti

2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

### **Art. 16 (Le commissioni di lavoro)**

1. La disciplina delle commissioni di lavoro è normata dal regolamento interno ai sensi dell'art. 19, salvo quanto disposto dal presente articolo.

2. Il Consiglio Direttivo può formare commissioni di lavoro con delibera indicando:

- a) i compiti della commissione di lavoro;
- b) eventuali termini per la conclusione dei lavori;
- c) modalità attuative per la prima riunione.
- d) il responsabile della commissione.

3. Le commissioni di lavoro sono aperte alla partecipazione attiva di tutti i giovani.

4. La commissione ha obbligo di riferire periodicamente all'Assemblea.

### **Art.17**

#### **1. voce in capitolo nel bilancio comunale**

La consulta giovanile può disporre economicamente dai quanto specificatamente previsto al competente capitolo di bilancio comunale per far fronte a tutte le spese per il raggiungimento delle sue finalità.

### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 18 (Modifiche dello Statuto)**

1. Lo Statuto della Consulta giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera previo parere consultivo, del Consiglio direttivo della Consulta Giovanile.
2. La Consulta Giovanile può proporre modifiche dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei presenti dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8.

#### **Art. 19 (Regolamenti interni)**

1. La Consulta Giovanile può dotarsi di un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi di esso.
2. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dal comma 5° dell'art. 8.

#### **Art. 20 (Sede)**

1. E' sede della Consulta Giovanile il Palazzo Comunale nei cui locali si svolgono le riunioni degli organi della Consulta stessa.
2. L'Amministrazione Comunale può concedere altre sedi.
3. Il Presidente della Consulta deve comunque garantire il rispetto e l'integrità della struttura messa a disposizione dall'Amministrazione.

#### **Art. 21 (Mezzi)**

La consulta giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale nei limiti delle proprie disponibilità.

#### **Art. 22 (Durata)**

Il Consiglio direttivo resta in carica due anni. Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo entro novanta giorni dalla scadenza.

#### **Art. 23 (Prima riunione)**

La prima riunione è indetta e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.